



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DI PROPRIETÀ COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 16.04.2019

SOMMARIO

TITOLO 1 - NORME GENERALI.....	3
Art 1. - Finalità.....	3
Art 2. - Oggetto.....	3
Art 3. - Definizioni.....	4
TITOLO 2 - CONTRATTI DI CONCESSIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....	4
Art 4. - Modalità di affidamento.....	4
Art 5. - Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione.....	4
Art 6. - Durata della concessione.....	5
Art 7. - Discipline sportive e applicazione tariffe.....	5
Art 8. - Uso impianti sportivi per attività ricreative e socio-culturali - altre manifestazioni - Pubblicità.....	5
Art 9. - Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione.....	6
Art 10. - Esame della documentazione e criteri per l'individuazione dell'affidatario.....	7
Art 11. - Condizioni per la sottoscrizione dell'atto di concessione.....	8
TITOLO 3 - CONTRATTI DI LAVORI E GESTIONE DEL SERVIZIO.....	8
Art 12. - Lavori di natura accessoria.....	8
Art 13. - Lavori di natura autonoma.....	9
Art 14. - Partenariato Pubblico Privato.....	9
TITOLO 4 - GESTIONE DEI CONTRATTI.....	10
Art 15. - Consegna e ripresa in consegna dell'impianto sportivo.....	10
Art 16. - Obblighi del Concessionario.....	10
Art 17. - Cessione di ramo d'azienda e divieto di subconcessione.....	12
Art 18. - Trasformazioni societarie.....	12
Art 19. - Controllo e monitoraggio.....	13
Art 20. - Decadenza e revoca.....	13
TITOLO 5 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	14
Art 21. - Norme transitorie.....	14
Art 22. - Entrata in vigore ed abrogazioni.....	14

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art 1. - Finalità

1. Il Comune di Pomezia programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva nel Comune, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte a giovani, disabili e anziani, nel rispetto dei principi di non discriminazione e delle pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pomezia sono destinati ad uso pubblico e costituiscono servizio pubblico e risorsa strumentale per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno della collettività.
3. Il presente regolamento indirizza e regola la gestione degli impianti sportivi, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di garantire una corretta e regolare gestione e manutenzione delle strutture. Ulteriormente ha il compito di coordinare, con una visione unitaria, il servizio offerto in coerenza alla politica sportiva, attuale e futura, ed al fine di garantire il "Diritto allo Sport" a tutti i cittadini, con particolare attenzione a quella parte di popolazione che per particolari ed oggettive condizioni economiche, fisiche e/o sociali ha maggiori difficoltà a fruire di tale diritto.
4. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pomezia sono strumento per la promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero per contribuire al benessere e alla tutela della salute dei cittadini e per garantire una qualificata attività motoria ai cittadini di tutte le fasce di età, ai diversamente abili ed alle categorie svantaggiate.
5. Il Comune di Pomezia ha il compito di individuare le politiche sportive ed economiche atte a garantire la corretta attuazione degli scopi sopra elencati e, di conseguenza, di indirizzare il servizio fornito attraverso i propri impianti in modo da raggiungere il massimo soddisfacimento del "Diritto allo Sport dei cittadini".
6. Il Comune di Pomezia sostiene lo sport di partecipazione e cittadinanza, promuovendo il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nella città e si avvale per il conseguimento delle finalità relative alle politiche dello sport anche della collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e dell'Associazione sportiva nonché di ogni altro soggetto pubblico e/o privato che condivida le medesime finalità e che risulti strumentale al conseguimento di predetti obiettivi, al fine di garantire un sistema sportivo infrastrutturale pubblico in grado di soddisfare gli interessi generali della collettività ed offrire servizi con standard elevati.

Art 2. - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la programmazione, l'indirizzo, l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività che si svolgono negli impianti sportivi comunali.
2. Inoltre indica i criteri che dovranno essere presi in considerazione nella redazione dei bandi di gara per le forme di gestione.
3. L'erogazione dei servizi sportivi offerti attraverso la gestione degli impianti comunali avviene, di norma, mediante l'affidamento a soggetti privati tramite un contratto pubblico di concessione di servizi o di servizi e lavori, così come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. Gli impianti sportivi soggetti al presente Regolamento sono quelli individuati mediante apposito provvedimento di Giunta Comunale e sono identificati mediante la seguente codifica univoca:
- Numero progressivo
 - Ubicazione toponomastica e numero civico degli accessi;
 - Denominazione ufficiale.

Art 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, in coerenza con le norme del Coni che disciplinano l'impiantistica sportiva, si intende per:
 - a) Sport: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
 - b) Attività sportiva: una qualsiasi delle attività previste e disciplinate dalle Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva;
 - c) Impianto sportivo: il luogo opportunamente conformato ed attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - d) Utenti: sono tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo; rientrano tra gli utenti gli atleti (di qualsiasi età, genere e condizione fisica), gli istruttori, gli allenatori, i dirigenti, i giudici di gara, il personale addetto e gli spettatori;
 - e) Manifestazione sportiva: è un evento che si svolge secondo regole definite (sportive, organizzative, di sicurezza) e può prevedere la presenza di spettatori;
 - f) Spazio per l'attività sportiva: è la parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva (campi, piste etc), comprendendo in essa le "fasce di rispetto";
 - g) Pluridisciplinarietà: la compresenza di diverse discipline sportive;

TITOLO 2 - CONTRATTI DI CONCESSIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art 4. - Modalità di affidamento

1. La modalità di affidamento degli Impianti sportivi è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed avviene a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
2. I bandi devono contenere, per gli appalti, le informazioni di cui all'allegato XIV parte I, lettera c), e, per le concessioni, le informazioni di cui all'allegato XXI del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sono redatti in conformità ai bandi tipo disposti dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Amministrazione può stipulare accordi con le altre Amministrazioni pubbliche e con le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i..

Art 5. - Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione

1. Il canone di concessione a base di gara è determinato sulla base del piano di gestione ovvero sulla base del piano economico finanziario (di competenza degli Uffici Comunali).
2. Il canone è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo NIC pertinente all'attività sportiva, del mese di Dicembre.

Art 6. - Durata della concessione

1. La determinazione della durata della concessione dovrà prendere in considerazione il ciclo di vita degli impianti. Nel caso di concessione di gestione del servizio sportivo, la durata minima è fissata in anni 3. La durata della concessione è determinata nel bando di gara anche in funzione degli eventuali lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa del servizio.
2. Nei casi in cui l'Avviso Pubblico preveda l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento impianto come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/01, di natura accessoria rispetto alla gestione del servizio, comunque inferiori al 50% del valore della concessione, la durata della concessione è determinata sulla base di un equilibrio economico finanziario come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
3. La durata della concessione decorre dalla data di formale consegna dell'impianto sportivo o dei lavori da realizzare.
4. Le eventuali proroghe della concessione, se previste dalla normativa vigente in materia al momento e nel rispetto della stessa, saranno possibili a seguito dell'esecuzione di lavori proposti dal Concessionario nei limiti temporali indicati dalla stessa normativa vigente in materia, previa approvazione espressa dell'Amministrazione.

Art 7. - Discipline sportive e applicazione tariffe

1. Le discipline sportive immediatamente praticabili per ogni concessione sono stabilite da apposita delibera di cui all'art 2. comma 4. del presente regolamento.
2. La pratica di nuove discipline può essere introdotta solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo le esclusioni se previste.
3. Le tariffe per lo svolgimento delle attività sportive oggetto di questo bando sono riscosse dai Concessionari.
4. Queste tariffe sono inderogabilmente stabilite dal Comune di Pomezia con un atto amministrativo, tenuto conto della valenza sociale dello sport, e devono essere pubblicamente esposte all'ingresso dell'Impianto Sportivo; le tariffe esposte sono considerate come massime. Possono essere applicate tariffe più basse, purché debitamente pubblicate ed esposte in sostituzione delle precedenti. Devono comunque essere garantiti i servizi e gli obblighi in carico al Concessionario.
5. Le tariffe sono soggette ove necessario a periodico aggiornamento, e comunque almeno ogni quattro anni per adeguarle alle variazioni del mercato dell'offerta sportiva cittadina. Le tariffe sono soggette ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo NIC pertinente all'attività sportiva di Dicembre.

Le tariffe sono pubblicate sul sito del Comune di Pomezia e sono esposte presso l'impianto sportivo.

Art 8. - Uso impianti sportivi per attività ricreative e socio-culturali - Altre manifestazioni - Pubblicità

1. L'Amministrazione, su richiesta del Concessionario, può autorizzare nell'impianto sportivo lo svolgimento temporaneo di manifestazioni sportive con attività ricreative e socio-culturali aperte al pubblico.
2. I limiti temporali previsti sono fissati nell'avviso pubblico.
3. Il nulla osta è comunque subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che venga rispettato l'obbligo a mantenere prevalente l'esercizio delle attività sportive su quelle ricreative e socio-culturali;
 - b) che per tutte le attività previste vengano utilizzate esclusivamente le strutture e gli spazi concessi ed autorizzati dal Comune;

- c) che vengano acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per le diverse attività intraprese, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande;
 - d) che sia osservato il limite massimo delle persone ammissibili, stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e dalla normativa vigente in materia;
 - e) che si provveda alla copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi con adeguata polizza assicurativa per danni a persone o a cose;
 - f) che non venga inibito ad altri concessionari l'uso di parti comuni, a condizione che venga prestato il consenso scritto di tutte le parti interessate;
4. I cartelloni pubblicitari visibili dal fronte strada e/o posti sul perimetro, saranno soggetti alle disposizioni del vigente regolamento Comunale in materia;

Ulteriori requisiti possono essere stabiliti con apposito bando.

Art 9. - Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione

1. Ove riconosciuti ai fini sportivi dal Coni e/o dal Cip o da altra Istituzione qualificata a fini sportivi, possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo comunale i soggetti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e gli altri soggetti che abbiano le finalità previste dal Bando.
2. Ogni soggetto, consorziato o meno, può partecipare alla procedura di affidamento di tutte le concessioni. Tuttavia, qualora risultasse aggiudicatario di più di una concessione, dovrà optare per una sola concessione; le altre verranno affidate scorrendo progressivamente le graduatorie. Nel caso di impianti con un numero insufficiente di concorrenti in graduatoria, l'Amministrazione potrà affidare la concessione a procedura negoziata ad altro soggetto purché non affidatario di altra concessione.
3. Può essere affidata la concessione di sola gestione a:
 - Soggetti che abbiano un profilo giuridico che consenta sia la gestione economica del bene (bilancio) che la gestione delle attività sportive;
 - Raggruppamenti che comprendano:
 - o un soggetto capace di gestire l'impianto economicamente;
 - o un soggetto che abbia i requisiti per svolgere attività sportive.
4. Può essere affidata la concessione di lavori e gestione, a soggetti che, oltre ai requisiti indicati per la "sola gestione", siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma sui LL.PP. relativamente alla partecipazione alle gare.
5. È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nei punti precedenti, ai sensi della normativa di legge vigente. L'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo dovrà indicare i compiti che saranno svolti da ciascun componente in relazione al piano di gestione presentato.
6. I soggetti raggruppati dovranno produrre atto formalizzato, ai sensi di legge, con l'individuazione del mandatario capogruppo, che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione del contratto di concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre al soggetto capogruppo, che dovrà essere in possesso dei requisiti economico finanziari richiesti dal bando di gara, spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti del Comune. Eventuali modifiche sono disciplinate dalla Legge.
7. Le limitazioni alla partecipazione per i soggetti raggruppati sono quelli previsti dal Codice dei contratti.
8. I soggetti che si trovano in condizioni di insolvenza o contenzioso amministrativo (es. per

mancato pagamento del canone) ovvero soggetti alla revoca per inadempimenti contrattuali riferiti all'ultimo affidamento o concessione, comunque emesso entro gli ultimi 5 anni, non possono partecipare alla gara per i successivi tre anni dalla precedente risoluzione del rapporto con il Comune.

9. Il Settore Sport provvederà a gestire l'anagrafe dei concessionari, degli amministratori e dei soci.

Art 10. - Esame della documentazione e criteri per l'individuazione dell'affidatario

1. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione costituita nel rispetto delle disposizioni in materia, dettate dalla legislazione sui contratti pubblici.
2. La commissione, una volta accertata la regolarità formale delle domande e della documentazione presentata, esamina le proposte pervenute ed individua il soggetto aggiudicatario secondo i criteri ed i punteggi che sono specificati nei singoli bandi di gara.

Offerta tecnica

A. Progetto

1. Caratteristiche soggettive dei concorrenti:
 - a) radicamento sul territorio di Pomezia attraverso una dimostrata attività in anni (sede legale e iniziative);
 - b) percentuale di almeno il 40% di atleti tesserati federali praticanti domiciliati a Pomezia;
 - c) anni di esistenza dell'associazione senza scopo di lucro;
 - d) partecipazione a competizioni sportive regionali, nazionali e internazionali;
 - e) numero di atleti tesserati federali praticanti.
2. Progetto gestionale contenente l'illustrazione delle modalità e dei criteri con i quali il concorrente intende gestire la struttura e le attività. Il progetto gestionale che sarà inserito in modo vincolante nella concessione, dovrà indicare:
 - a) modalità di gestione delle attività sportive, comprese le forme di iscrizione che facilitino la più ampia ed inclusiva partecipazione per le persone con disabilità e gli orari di apertura;
 - b) modalità di pubblicizzazione delle attività sportive;
 - c) prospetto di una o più giornate tipo e dell'anno sportivo;
 - d) carta dei servizi e dei diritti degli utenti e misurazione della soddisfazione degli stessi;
 - e) modalità di selezione, organizzazione e gestione del personale in modo da garantire la più ampia professionalità, efficacia ed efficienza dei settori tecnico - gestionale - organizzativo - amministrativo con particolare riguardo alla fruibilità per le persone con disabilità;
 - f) modalità di verifica e controllo delle performances dei settori tecnico, gestionale, organizzativo e amministrativo;
 - g) modalità di informatizzazione delle procedure;
 - h) descrizione delle attività sportive e di quelle collaterali di carattere sociale, ricreativo e culturale che il concorrente intende organizzare e gestire;
 - i) modalità di verifica dello stato d'uso delle attrezzature e degli impianti e conseguente piano delle manutenzioni;
 - j) descrizione dei meccanismi di controllo da attuare nell'efficienza interna;
 - k) applicazione, laddove presente personale soggetto, delle disposizioni di cui al CCNL di settore;
 - l) rinuncia al vincolo sportivo sugli atleti.
3. Programma di didattica sportiva: sarà valutata la completezza e la coerenza del programma, contenente gli obiettivi e la metodologia proposta considerando

prioritariamente progettualità strutturate in maniera integrata tra discipline sportive per persone con e senza disabilità;

4. Valorizzazione dell'attività agonistica: per l'attribuzione del punteggio sarà tenuto conto del numero di ore/impianto - o frazioni di esso - riservato all'attività agonistica;
5. Servizi offerti: il concorrente potrà indicare servizi per la frequenza all'attività sportiva di fasce deboli, da misurarsi in numero ore al costo delle tariffe (a titolo esemplificativo, svantaggio economico o svantaggio sociale) o per lo svolgimento di manifestazioni, da misurarsi in giornate;
6. Analisi economica (nei contratti di sola gestione) o Piano economico finanziario (nei contratti misti di lavori e gestione), valutandone la completezza, la chiarezza e la coerenza rispetto agli obiettivi ed ai contenuti del progetto di gestione, specificando il conteggio delle spese che il concorrente prevede di sostenere direttamente per l'uso, la gestione, la manutenzione ordinaria e gli eventuali investimenti;

B. Esperienza

Il concorrente dovrà documentare per ciascuno dei tecnici appartenenti alla sua pianta organica:

1. La qualificazione sportiva misurata attraverso i titoli di studio e le qualifiche professionali di cui è in possesso;
2. L'esperienza maturata in relazione alle discipline sportive di cui al progetto ed alle attività sportive per i soggetti disabili, con particolare attenzione alle professionalità curriculari legate alle abilitazioni per l'insegnamento nel campo delle discipline dello sport disabile.

Offerta economica

1. Canone di concessione, offerta in aumento rispetto al canone a base di gara (in caso di concessione);
2. Prezzo, offerta in ribasso rispetto al prezzo a base di gara (in caso di appalto);

Art 11. - Condizioni per la sottoscrizione dell'atto di concessione

1. Prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, l'aggiudicatario presta cauzione nella misura definita dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

TITOLO 3 - CONTRATTI DI LAVORI E GESTIONE DEL SERVIZIO

Art 12. - Lavori di natura accessoria

1. Nelle concessioni di gestione del servizio, il bando può prevedere lavori esclusivamente di natura accessoria che riguardano la manutenzione ordinaria e/o straordinaria finalizzati al mantenimento della piena funzionalità dell'impianto.
2. Si applicano le norme relative alla qualificazione dell'esecutore ed alla certificazione e collaudo dei lavori.

Art 13. - Lavori di natura autonoma

1. Nei contratti misti di lavori e gestione di servizi, i lavori hanno natura autonoma e sono previsti dal Bando.

2. I lavori di natura autonoma riguardano la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, l'adeguamento e la nuova costruzione. Ad essi si applica quanto previsto dalla vigente normativa sui contratti pubblici in materia di contratti misti di concessioni.

Art 14. - Partenariato Pubblico Privato

Le concessioni possono essere affidate anche nella forma di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii..

In particolare, è possibile presentare proposte di iniziativa privata come previsto al comma 16 dell'articolo 183 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le proposte di cui al comma precedente, se approvate, vengono poste a base di gara per la scelta del concessionario. Al Promotore spetta il diritto di prelazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Nei casi di concessioni affidate nelle forme di partenariato pubblico privato si applica quanto previsto in materia dal vigente codice dei Contratti Pubblici.

Nei casi di lavori affidati nella forma del partenariato pubblico privato, Il Comune provvede, oltre all'individuazione del soggetto affidatario, alle seguenti attività correlate all'esecuzione dei lavori:

- 1) Nomina del Responsabile del Procedimento.
 - a) Relazione programmatica a cura del Responsabile del Procedimento.
- 2) Programmazione.
 - a) Inserimento nel Documento Unico di Programmazione
- 3) Inserimento in Bilancio, nel Piano Investimenti Triennale e della relativa annualità, della spesa o della valorizzazione patrimoniale
- 4) Approvazione progetti e varianti.
- 5) Vigilanza e verifiche in corso di esecuzione e nei rapporti con gli Enti finanziatori.
- 6) Nomina della Commissione di Collaudo e relativa assistenza.
- 7) RegISTRAZIONI patrimoniali.
- 8) Autorizzazione alla messa in esercizio delle opere oggetto d'intervento previa sottoscrizione da parte del Concessionario del contratto di concessione e degli adempimenti correlati. Compete al soggetto affidatario dell'esecuzione dei lavori e della gestione del servizio quanto segue:
 - A. Nomina dei soggetti coinvolti nel procedimento (RUP, incaricati della progettazione, ufficio Direzione Lavori, Coordinatori Sicurezza, etc.) e trasmissione agli Enti preposti (ANAC, INAIL, etc.) dei relativi atti.
 - B. Progettazione
 1. Progetto di fattibilità tecnico economica.
 2. Progettazione definitiva.
 3. Progettazione esecutiva.
 4. Individuazione del soggetto incaricato della validazione del progetto, le cui spese sono ricomprese nel quadro economico.
 - C. Individuazione del soggetto affidatario dei lavori secondo le procedure del Codice dei contratti.
 - D. Esecuzione dei lavori
 1. Provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per l'esecuzione di lavori pubblici (scelta del soggetto affidatario dei lavori, verifica dei requisiti del medesimo, comunicazioni agli enti preposti).
 - E. Collaudo dei lavori
 1. Fornire all'organo di collaudo tutta la documentazione necessaria per l'agibilità e le

registrazioni patrimoniali.

2. Sostenere le spese relative alle attività di collaudo.

TITOLO 4 - GESTIONE DEI CONTRATTI

Art 15. - Consegna e riconsegna dell'impianto sportivo

1. Al momento della consegna dell'impianto e/o dei lavori da realizzare, e comunque prima dell'avvio in esercizio, è redatto un dettagliato verbale che descrive lo stato dei luoghi e delle attrezzature presenti, nonché il permanere delle condizioni di idoneità all'avvio dell'attività e/o dei lavori, sottoscritto dal Concessionario e dal Dirigente comunale del Settore Sport
2. Alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario deve riconsegnare l'impianto sportivo funzionante ed in buono stato di manutenzione.

Art 16. - Obblighi del Concessionario

1. Le concessioni sono regolate da apposito contratto che contiene, tra l'altro, i seguenti obblighi a carico del concessionario:
 - a) garantire la conformità dell'impianto sportivo e lo svolgimento delle attività in esso praticate alla normativa in materia di sicurezza e salute disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; comunicare all'Ente l'intenzione di procedere alla omologazione sportiva dei campi. La richiesta verrà effettuata, a cura e spese dell'Ufficio Comunale competente e dunque sarà intestata al Comune di Pomezia ;
 - b) utilizzare i servizi di Posta Elettronica Certificata per ricevere ed effettuare comunicazioni da e verso il Comune e fornire tutte le informazioni pubbliche richieste dal Comune per la pubblicazione su siti istituzionale e/o applicativi informatici ;
 - c) dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede extraospedaliera anche da parte di personale non sanitario, e provvedere a mantenerlo in piena efficienza ed assicurare la presenza di personale formato per l'utilizzo durante tutto l'orario di apertura dell'impianto;.
 - d) rispettare il progetto gestionale presentato in sede di gara;
 - e) compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico e trasmetterla all'Ufficio Comunale competente via pec;
 - f) presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto nell'anno precedente, compreso il rendiconto degli interventi di manutenzione ordinaria; la manutenzione dei campi sportivi dovrà essere svolta secondo le indicazioni delle Federazioni Sportive Nazionali ovvero, in mancanza, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva che saranno allegate al bando
 - g) prestare le garanzie previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
 - h) dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione e vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario;
 - i) consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di personale Comunale a ciò incaricato e fornire ad esso le informazioni eventualmente richieste; qualora per rotture improvvise il concessionario fosse costretto a sostituire un blocchetto od un lucchetto deve immediatamente comunicarlo e consegnare l'originale della chiave al Comune e la tessera di duplicazione;
 - j) impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune di Pomezia, dandone comunque avviso alle Autorità competenti;
 - k) rispondere di tutti i danni causati all'impianto sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;
 - l) contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico e contrarre, con oneri a proprio

- carico, polizza per incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a favore del Comune di Pomezia, proprietario del bene;
- m) rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando del Comune di Pomezia da ogni responsabilità al riguardo;
 - n) nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare alla struttura comunale competente i nominativi dei tecnici sportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile. Ogni eventuale modifica deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente entro trenta giorni;
 - o) provvedere a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze anche al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici esistenti, avvalendosi a tale scopo di personale qualificato e responsabile. Per tali interventi il Concessionario provvederà ad inoltrare apposita comunicazione all'Ufficio Comunale presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione, Qualora gli uffici comunali debbano eseguire interventi di qualsivoglia natura sugli impianti e/o strutture, sarà data preventiva comunicazione al concessionario con l'intento di concordare se possibile la tempistica di intervento, qualora si sovrapponga alla stagione sportiva in corso;
 - p) rispettare il Regolamento Comunale di Nettezza Urbana, seguendo le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale (Settore Tutela dell'Ambiente) in merito alla raccolta differenziata domiciliare con il sistema "porta a porta";
 - q) non modificare la destinazione d'uso dei diversi spazi dell'impianto sportivo, ed esporre in modo visibile, gli orari di apertura al pubblico e di svolgimento di ciascuna attività sportiva;
 - r) intestare o volturare a proprio nome tutte le utenze (gas – luce – acqua). Qualora espressamente richiesto dal Comune, l'utenza rimane in carico al Comune stesso; in tal caso sarà previsto un canone forfettario a carico del Concessionario per utilizzo utenze. Tale canone è determinato dagli Uffici Comunali e stabilito in funzione del tempo di utilizzo dell'impianto ed al costo dell'utenza;
 - s) Su tutto il materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri canali pubblicitari digitali (es. social network, email) deve comparire la scritta " COMUNE DI POMEZIA - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE XXX". Le tabelle da affiggere all'esterno di ogni impianto saranno realizzate con apposita targa normalizzata di dimensioni 40x60 cm con lo stemma Comunale e la dicitura " IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "XXX" ". Sotto o accanto, delle altre targhe di dimensioni 20x15 con i nomi delle società ivi operanti;
 - t) i contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal Concessionario devono rispettare criteri fissati dal Comune per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni ed essere portati a conoscenza dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla loro stipula;
 - u) in occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno degli impianti sportivi di cui all'art 8, previamente autorizzate dal Comune, adottare specifico piano di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
 - v) applicare le tariffe stabilite dal Comune di cui all'art. 7 del presente Regolamento ed informare l'utenza esponendo il tariffario relativo alle discipline praticate nell'impianto in modo chiaro ed accessibile a tutti gli utenti;
 - w) rispondere, in solido con i soggetti individuati dai successivi art. 17 comma 3., e dall'art. 18 comma 4 (trasformazione ex art. 2500 octies del Codice Civile), dei danni al bene in concessione derivanti dall'attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l'obbligo della manleva dell'Amministrazione dai danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei confronti del Comune di Pomezia, in caso incidano negativamente;
 - x) non modificare o alterare la denominazione o intitolazione dell'impianto sportivo in concessione;
 - y) mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive o/e iniziative sociali o/e culturali gestite o patrocinate dal Comune di Pomezia, fino ad un massimo di 12 giornate per anno, compresi i giorni necessari per l'allestimento e il disallestimento delle manifestazioni, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività dei campionati già programmati e

- confermata almeno 30 giorni prima dell'effettivo svolgimento; altresì l'Amministrazione può organizzare ulteriori eventi ed iniziative da svolgersi presso gli impianti coinvolgendo i Concessionari mediante apposita manifestazione di interesse;
- z) Nel caso di attività di ristorazione per la somministrazione di cibi e bevande ai soci e agli avventori, esiste il vincolo di esercitarla esclusivamente durante le ore di esercizio della pratica sportiva oppure durante le manifestazioni autorizzate, ivi comprese quelle gestite dal Comune di Pomezia di cui all'art 16 comma 1. lettera y);
 - aa) non installare, e rimuovere ove esistenti, apparecchiature che possano favorire l'insorgenza di ludopatia (videolottery, slot machine, etc.);
 - bb) non sub affidare l'impianto sportivo a tesserati o meno paganti quote relative all'utilizzo specifico dell'impianto ad ore;
 - cc) trasmettere semestralmente, o secondo quanto previsto dalla legge, agli Uffici competenti il D.U.R.C. o/e la composizione societaria;
 - dd) trasmettere agli Uffici competenti il bilancio societario d'esercizio dell'ultima annualità.

Art 17. - Cessione di ramo d'azienda e divieto di subconcessione

1. È ammessa la cessione di ramo d'azienda esclusivamente per le attività non sportive per un periodo non superiore alla durata della concessione. Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune.
2. È fatto divieto di sub concedere o far comunque gestire a terzi l'impianto sportivo oggetto della concessione, pena la decadenza della concessione medesima, salvo quanto stabilito al terzo comma del presente articolo.
3. Se previsto dal bando, a condizione che sussista il consenso scritto del Concessionario e previa comunicazione espressa al Comune, il Concessionario di un impianto sportivo può manifestare nell'offerta la volontà di affidare una parte dell'attività sportiva programmata ad altro soggetto, ferma restando la piena responsabilità del Concessionario nei confronti del Comune, alle seguenti condizioni:
 - a) che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza;
 - b) che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al Concessionario per l'affidamento dell'impianto sportivo;
 - c) che l'affidamento della gestione delle singole attività sia preventivamente comunicato all'Amministrazione almeno 30 giorni prima, e da questa espressamente approvata.

Art 18. - Trasformazioni societarie

1. In pendenza del rapporto concessorio, la trasformazione della natura giuridica del concessionario deve essere preventivamente comunicata al Comune almeno 30 giorni prima della formalizzazione. L'Amministrazione si riserva di valutare la permanenza in capo al costituendo nuovo soggetto giuridico dei requisiti previsti nel bando originario.
2. L'inadempimento al suddetto obbligo comporta la decadenza della concessione rilasciata al soggetto originario.
3. Il relativo atto di trasformazione deve essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione agli Uffici Comunali competenti.
4. Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci negli organi sociali o statutari nonché il trasferimento di quote, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della formalizzazione al fine di valutare la permanenza dei requisiti previsti dal bando di gara.
5. L'eventuale diniego motivato deve ritenersi vincolante per il Concessionario. L'inadempimento

al suddetto obbligo informativo o il mancato adeguamento alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comporta la decadenza della concessione.

6. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'anagrafe dei concessionari.

Art 19. - Controllo e monitoraggio

1. Gli Uffici Comunali competenti procedono con proprio personale a controlli e visite periodiche presso gli impianti sportivi per verificare il rispetto degli obblighi prescritti nel presente Regolamento e nel contratto di concessione, e per monitorare la qualità del servizio prestato. Per tali attività gli Uffici potranno avvalersi dell'ausilio della Polizia Locale del Comune di Pomezia.
2. L'esito dei controlli sarà oggetto di una relazione semestrale redatta da parte degli Uffici Comunali competenti

Art 20. - Decadenza e revoca

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e quanto previsto negli art. 17 e 18 del presente regolamento, sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:
 - a) utilizzo dell'impianto per finalità o destinazione d'uso dei singoli spazi sportivi diversi da quelle stabiliti dal Comune e/o dal piano di gestione presentato in sede di gara;
 - b) realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni da parte dei competenti Uffici Comunali;
 - c) mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 16 , comma 1, lettere l) ed m);
 - d) Il mancato pagamento entro trenta giorni dalla scadenza indicata, per ogni rata fissata nella concessione, e per tre rate anche non consecutive, determina revoca della stessa fermo restando l'obbligo del Dirigente del Settore interessato di procedere immediatamente al recupero in via coattiva delle somme dovute all'Ente;
 - e) omissione delle comunicazioni di cui all'art. 18;
 - f) mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;
 - g) mancata costituzione delle garanzie;
 - h) mancato avvio dei lavori entro il termine di 180 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
 - i) mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dall'Amministrazione;
 - j) somministrazione di cibi e bevande in difformità rispetto a quanto indicato nell'art. 16 comma 1. lettera z) ;
 - k) cattiva manutenzione degli impianti scaturente dall'esito dei sopralluoghi e relativa relazione semestrale di cui all'art. 19 del presente regolamento;
 - l) sub affitto dell'impianto sportivo a tesserati o meno, paganti quote relative all'utilizzo specifico dell'impianto ad ore.
2. Nei casi suddetti il deposito cauzionale viene trattenuto dall'Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l'attuazione di altre forme di tutela risarcitoria previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune provvede a garantire, nel periodo che intercorre tra la decadenza ed il nuovo affidamento, la custodia e guardiania degli impianti sportivi.

4. I soggetti sottoposti a revoca non possono partecipare a gare, ovvero ottenere concessioni per i successivi tre anni dalla risoluzione del rapporto con il Comune.

TITOLO 5 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 21. - Norme transitorie

1. Nel caso di avvenuta scadenza di un affidamento senza che nel frattempo siano arrivate a termine le procedure del nuovo bando, non si prefigura automaticamente un tacito rinnovo. La continuazione per il tempo strettamente necessario deve essere avallata da un atto amministrativo solo e se nel periodo antecedente alla scadenza siano stati rispettati dall'affidatario gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. All'affidatario si applica il canone previsto dal contratto di affidamento scaduto debitamente rivalutato.
2. Le attività autorizzate di ristorazione e/o somministrazione di cibi e/o bevande, eventualmente presenti all'interno della struttura in concessione al momento della pubblicazione del bando di gara, dovranno cessare entro e non oltre giorni 180 dall'espletamento del bando di gara stesso.

Art 22. - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Alla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento approvato con deliberazione di C.C. N. 38 del 25.08.2016
3. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Pomezia ed è scaricabile dal sito www.comune.pomezia.rm.it.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.